



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 gennaio 2011  
(OR. en)**

**17403/10**

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0308 (NLE)**

**UD 335  
AND 8**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

---

**DECISIONE N. .../2011/UE DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla conclusione del protocollo  
che estende alle misure doganali di sicurezza  
l'accordo in forma di scambio di lettere  
tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> GU C ... del ..., p. ... .

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare dei negoziati con il Principato di Andorra su un protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (il "protocollo"). L'accordo è stato concluso il 28 giugno 1990.
- (2) La Commissione e il Principato di Andorra hanno concluso i negoziati mediante siglatura del protocollo.
- (3) Conformemente alla decisione n. .../2011/UE del Consiglio <sup>\*1</sup>, il protocollo è stato firmato a nome dell'Unione europea il ... <sup>\*\*</sup> ed è applicato su base provvisoria.
- (4) È opportuno concludere il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

\* GU: si prega di inserire il numero e gli estremi di pubblicazione del doc. st17401/10.

1 GU L ..., ..., p. ....

\*\* GU: si prega di inserire la data di firma del protocollo di cui al doc. st17405/10.

### *Articolo 1*

Il protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra<sup>1\*</sup> (il "protocollo") è approvato a nome dell'Unione.

### *Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere alla notifica prevista all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo<sup>2</sup> a nome dell'Unione.

### *Articolo 3*

La posizione che l'Unione deve adottare in seno al comitato misto in caso di questioni relative al titolo II bis dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra<sup>3</sup> (l'"accordo") è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

---

<sup>1</sup> Il protocollo è stato pubblicato nella GU ... unitamente alla decisione relativa alla firma.

\* GU: si prega di inserire in nota gli estremi di pubblicazione del protocollo.

<sup>2</sup> La data d'entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

<sup>3</sup> GU 374 del 31.12.1990, pag. 14.

#### *Articolo 4*

Al fine di assicurare l'efficace applicazione dell'articolo 12 decies, paragrafo 1, dell'accordo, la Commissione comunica al Principato di Andorra l'adozione di nuova normativa dell'Unione che costituisca un'evoluzione del diritto dell'Unione nel settore delle misure doganali di sicurezza di cui all'articolo 12 ter dell'accordo.

La Commissione è autorizzata ad adottare le misure necessarie di cui all'articolo 12 duodecies dell'accordo per garantire l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza dell'Unione e del Principato di Andorra.

Se, alla data dell'applicazione pertinente normativa dell'Unione di cui al paragrafo 1, il Principato di Andorra non ha adottato le nuove disposizioni e se non è possibile applicarle in via provvisoria, l'applicazione del titolo II bis dell'accordo è sospesa in conformità dell'articolo 12 duodecies, paragrafo 2, dello stesso. La Commissione comunica al Principato di Andorra tale sospensione.

#### *Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a, addì

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---